

Consiglieri presenti:

Farnetani Edi	P	Mattei Maurizio	P	Porciatti Claudio	P	Sacchetti Omero	P
Fiorini Tania	P	Melli Gabriele	P	Puccioni Maurizio	P	Silvestri Silvio	A
Kamushkina Natalia	P	Mordini Maurizio	P	Rocchi Cristiano	A	Vannoni Sandra	P
Manna Angela	A	Orfei Rossella	P	Romoli Denni	A		

Presidente: Sandra Vannoni

Segretario: Maurizio Puccioni

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi

Vista la delibera G/550 adottata dal Consiglio in data 21/12/06,
Ritenuto necessario integrare le linee di indirizzo adottate con la sopra citata
deliberazione precisando la prassi più idonea per ottenere il consenso da parte dei
genitori nonché la forma che tale consenso deve assumere

delibera

le linee di indirizzo approvate in data 21/12/06 sono integrate con l'inserimento del
comma 'Raccolta del consenso' (sottolineato nel testo della presente deliberazione).
Il testo approvato con la presente delibera sostituisce quello precedentemente vigente.

Linee di indirizzo per il corretto esercizio della professione in relazione alle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche fornite a persone minorenni.

Le situazioni giuridiche

Per una corretta interpretazione dell'articolo 31 del Codice deontologico è necessario
preliminarmente chiarire quando, a norma di legge, **l'esercizio della potestà**
genitoriale debba essere esercitato in forma congiunta o, piuttosto, disgiunta.

Genitori sposati

Al riguardo, l'art. 316 c.c., per il caso dei genitori-coniugi non separati legalmente,
prevede al 2° comma che la potestà genitoriale è esercitata di comune accordo da
entrambi i genitori. In tale caso, quindi, entrambi i genitori esercitano congiuntamente
la potestà ed hanno la rappresentanza dei figli minori.

L'esercizio della potestà genitoriale può essere esercitato anche singolarmente dall'uno
o l'altro genitore, salvo che per decisioni di particolare importanza.

L'art. 317 c.c. regola poi l'evenienza di impedimento di uno dei genitori, prevedendo al
1° comma che in caso di lontananza, incapacità o altro di uno dei due genitori (che si
presuppone uniti in matrimonio) l'esercizio della potestà spetti all'altro.

Genitori separati, divorziati

Nel caso di separazione, annullamento o divorzio dei genitori, il 2° comma dell'art. 317
cc, prevede che nel caso in cui i figli minori vengano affidati ad uno dei due coniugi
non cessi la potestà comune, ma il suo *l'esercizio* venga specificamente regolato come
indicato dall'art. 155 c.c..

L'articolo 155 c.c. è però stato modificato dalla L. 54/2006 che ha introdotto l'istituto
del c.d. affidamento condiviso.

Il 3° comma, in particolare, prevede che "la potestà genitoriale è esercitata da
entrambi i genitori [separati, n.d.r.]. Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo

tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente".

Il successivo art. 155bis, anch'esso introdotto dalla riforma, prevede tuttavia che, nell'interesse del minore, l'affidamento possa restare in capo ad uno solo dei genitori.

Ma in nessun caso, nemmeno in quest'ultimo, viene meno il principio secondo cui l'esercizio della potestà spetta ad entrambi.

Genitori naturali

L'art. 317bis c.c. specifica che per i figli naturali la potestà genitoriale compete: "Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale esso convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente ...Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore."

Il comportamento professionale da adottare

Nella propria condotta professionale lo psicologo deve rispettare tutti i codici e le norme statali, oltre al Codice deontologico. Quando è chiamato a offrire una prestazione ad un minore, per lo psicologo è necessaria una particolare attenzione sul piano deontologico perché assumono maggior rilievo alcuni degli obblighi professionali richiesti per qualunque prestazione, in particolare:

• Dovere di informazione

E' un obbligo professionale quello di essere compiutamente informati sulla condizione giuridica del minore. Il professionista dovrà quindi fare tutto quanto gli è possibile per essere informato circa la situazione familiare del minore e gli eventuali stati di conflittualità esistenti tra i genitori;

• Raccolta del consenso

Il consenso deve essere esplicito ed espresso in positivo nel senso che il professionista non si deve limitare ad informare i genitori, ma deve ottenere da entrambi l'autorizzazione alla prestazione. Laddove possibile, il consenso deve essere raccolto in forma scritta. In ogni caso, è un onere del professionista documentare l'avvenuto rilascio del consenso;

• Salvaguardia del paziente (minore)

Ciò che va privilegiato è l'interesse precipuo del minore medesimo, non quello di chi ha richiesto la prestazione professionale. Su questo obbligo, il professionista dovrà calibrare tutte le proprie azioni e scelte. E' ad esempio in contrasto con la norma deontologica che l'osservazione di un minore, in assenza del consenso di entrambi i genitori, venga effettuata al fine di trarne una relazione tecnica da spendere in giudizio.

• Contratto col cliente

Il professionista deve definire con chiarezza il contratto con il cliente e gli obiettivi della prestazione devono essere individuati.

E' bene chiarire col committente che, se non ne esistono i presupposti, l'obiettivo della prestazione non potrà essere una relazione da spendere in giudizio.

E' pur vero che il professionista non potrà comunque rifiutarsi di produrre un referto sintetico sulla prestazione eventualmente resa. E' perciò bene chiarire preliminarmente col committente che la refertazione avrà questa caratteristica.

Tipologia delle prestazioni

Per una corretta interpretazione della normativa statale , nonché di quel comma dell'art. 31 del CD dove viene usato l'avverbio 'generalmente', è indispensabile distinguere le prestazioni psicologiche 'ordinarie' da quelle che non hanno carattere di ordinarietà.

Sono senz'altro da definire non ordinarie le prestazioni che richiedono un trattamento che si prolunghi (prevedibilmente) nel tempo, sia che tale trattamento si configuri come propriamente psicoterapeutico, sia che si tratti di interventi di sostegno o consulenza.

Può invece essere considerata ordinaria soltanto una semplice e singola seduta di osservazione del minore, fatta nel suo precipuo e specifico interesse. Anche in tal caso al professionista potrà essere richiesto dal genitore un referto scritto. Tale referto dovrà assolutamente essere adeguato alle caratteristiche della prestazione fornita, ovvero essere sintetico e centrato sui dati oggettivi rilevati nella seduta di osservazione e in nessun caso potrà essere configurato come una sorta di relazione o perizia in cui, su base inferenziale, vengano forniti pareri o espressi giudizi sui contesti ambientali, affettivi e relazionali in cui il minore vive. Le osservazioni a fini di relazione o perizia devono infatti essere ritenute straordinarie, necessitano di norma di più di una seduta di osservazione, e in nessun caso possono essere considerate la risposta ad un'urgenza, peraltro abbastanza rara in psicologia.

Necessità di consenso in rapporto alle situazioni giuridiche e alla tipologia della prestazione

Esercizio congiunto della potestà (quindi: genitori sposati , ma anche in caso di separazione e divorzio, tranne l'ipotesi estrema di perdita della potestà).

Per le prestazioni non ordinarie (e cioè nel caso in cui il professionista rilevi la necessità di una psicodiagnosi approfondita, di un intervento terapeutico o di consulenza e sostegno protratti nel tempo) **è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori.**

Se non è possibile acquisire il consenso per mancanza di volontà dell'altro coniuge o per altri impedimenti, il professionista deve rinunciare a fornire la prestazione.

Se egli tuttavia ritiene la prestazione irrinunciabile nell'interesse precipuo del minore il professionista deve avvertire l'Autorità tutoria (nei modi e nei tempi specificati oltre) circa l'esigenza del trattamento. L'Autorità tutoria va inoltre immediatamente avvertita nel caso in cui il professionista rilevi che il minore si trovi, presumibilmente, in una situazione di grave pregiudizio per la propria salute fisica o psichica.

L'Autorità tutoria

Come detto, ai sensi dell'art. 31 del Codice deontologico lo psicologo che, in assenza del consenso del/degli esercente/i la potestà giudichi necessario l'intervento professionale e/o l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Tale Autorità, in assenza di migliore specificazione, deve ravvisarsi nel giudice tutelare presso il tribunale territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza/dimora/domicilio del minore.

Lo psicologo, naturalmente, sarà sempre attento nella valutazione della improrogabile necessità del suo intervento, tenendo anche presente che il giudice tutelare ha amplissimi poteri, anche quello di richiedere l'intervento della pubblica amministrazione (consultori, assistenti sociali ecc.).

Le modalità della informativa, libera nella forma, devono essere tali da avere certezza della ricezione da parte del giudice tutelare (quindi, deposito diretto in cancelleria ovvero comunicazione a mezzo raccomandata) e devono comunque descrivere la situazione a fronte della quale si reputa necessario, e/o riservato, l'intervento, in modo da consentire al giudice che ne ravvisi la necessità una sua eventuale iniziativa.

Va da sé che il professionista non deve colpevolmente travalicare i limiti di "necessarietà" e "riservatezza": si noti, infatti, che la norma deontologica non richiede un'autorizzazione, ma una semplice informativa che lascia al professionista la responsabilità della qualificazione del caso specifico.


In altri termini, cade nella violazione lo psicologo che, ad esempio, per compiacere una richiesta di relazione da spendere in un giudizio sull'affidamento del figlio utilizzi lo strumento dell'informativa per superare l'ostacolo del mancato consenso, pur in assenza di oggettive ragioni di urgenza da valutarsi secondo scienza e coscienza.

Il Consiglio stabilisce di dare la massima diffusione presso gli iscritti all'Albo delle presenti linee guida.

PRESENTI: 11	VOTANTI: 11	FAVOREVOLI: 11	CONTRARI: 0	ASTENUTI: 0
--------------	-------------	----------------	-------------	-------------

Il Segretario

(dott. Maurizio Puccioni)



La Presidente

(dr.ssa Sandra Vannoni)



La presente deliberazione è composta di quattro pagine.

Modulo per consenso informato dei genitori per prestazioni psicologiche a minorenni

Carta intestata dello psicologo

o dell'AUSL o Struttura presso la quale si svolge il lavoro

Io sottoscritto/a

nato a il _____ il

tutore del minore

in ragione di (provvedimento, Autorità emanante, data, numero)

sottoscrivo il consenso per le prestazioni professionali (indicare eventualmente quali)

dello/a psicologo/a dr.

rivolte a

Data _____

Firme

Modulo per consenso informato del tutore per prestazioni psicologiche a minorenni

Carta intestata dello psicologo

o dell'AUSL o Struttura presso la quale si svolge il lavoro

Io sottoscritto _____

nato a _____ il _____

padre del minore _____

e io sottoscritta _____

nata a il _____

madre del minore _____

in virtù della potestà genitoriale, diamo il consenso a che nostro/a figlio/a usufruisca delle prestazioni professionali (indicare eventualmente quali)

dello/a psicologo/a dr. _____

Data _____

Firme _____

Ufficio del Giudice tutelare
Dott.
Presso il Tribunale di.....

Io sottoscritto, _____

Psicologo / psicoterapeuta iscritto all'Ordine degli Psicologi della Toscana al n. _____,

la informo di quanto segue:

in data ho visto/ vedrò il/la minore per , senza il consenso del padre / della madre per le seguenti ragioni _____

mi propongo di effettuare il seguente tipo di intervento: _____

-

In assenza di sue comunicazioni, procederò nell'intervento terapeutico sopra esposto.

Altre eventuali informazioni e osservazioni _____

Data

Firma